SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1090)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRAZIOLI, BOMBARDIERI, DE GIUSEPPE, CENGARLE, COLOMBO Vittorino (V.), SCARDACCIONE, BOGGIO, PACINI, AMADEO, CODAZZI Alessandra, ACCILI, DEL PONTE, MARCHETTI, MANENTE COMUNALE, VINCELLI, SALERNO, FERRARA Nicola, GRASSI BERTAZZI, MEZZAPESA, ROMEI, BEORCHIA, PATRIARCA e SAPORITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 1980

Riordinamento della disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

Onorevoli Senatori. — Da tempo ci si è preoccupati nel nostro ordinamento di assicurare, almeno in parte, il reinserimento nelle attività produttive dei cittadini portatori di una invalidità permanente. Lo strumento prescelto, adottato anche in molti altri Paesi, è stato il sistema dell'assicurazione obbligatoria che consente il collocamento nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private di soggetti che altrimenti in ragione della loro ridotta capacità lavorativa, assai difficilmente avrebbero potuto trovare occupazione secondo l'andamento spontaneo del mercato del lavoro, basato essenzialmente sulla piena produttività e sul profitto.

È opportuno anzitutto premettere e sottolineare come non casualmente qui si propone un riordinamento della normativa vigente (legge 2 aprile 1968, n. 482) e non un provvedimento di riforma.

Ciò non perchè si sia contrari pregiudizialmente ad un provvedimento di riforma, la cui necessità oggettiva è indubbia, e si va chiaramente profilando tenuto conto dei cambiamenti profondi che in questi ultimi lustri sono intervenuti in campo politico e sociale, sanitario e tecnologico.

Peraltro si è del parere che una riforma della materia, la quale potrebbe portare a scelte di sistema totalmente diverse, non può essere attuata in tempi brevi, ma solo dopo attento studio che auspichiamo sia effettuato dai competenti Dicasteri con il concorso di centri di studio e di ricerca specializzati e tenendo conto della realtà e della esperienza europea.

È pertanto più opportuno, in attesa che si possa addivenire a questa riforma — che quanto meno non può che essere successiva a quella del collocamento ordinario — che si addivenga tempestivamente ad un riordinamento delle norme vigenti, in cui fra l'altro si attuino gli impegni presi sin dal 1961 con la Carta sociale europea (ratificata con legge del 3 luglio 1965), si incominci a prendere come data base per il collocamento le attitudini specifiche dei singoli soggetti in relazione alla tipologia delle invalidità abbandonando criteri di generalizzazione aventi quale unica e improduttiva giustificazione la comodità burocratica.

Come è noto, la materia riguardante il reinserimento delle categorie protette ed in particolare dei cittadini invalidi nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private è attualmente regolata dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, che ne disciplina le modalità di assunzione obbligatoria.

La legge citata, pur avendo il merito di unificare la complessa normativa del collocamento obbligatorio, non ha pienamente soddisfatto le attese delle categorie protette, le cui associazioni, nella loro costante ed insostituibile opera di stimolo e di promozione, hanno fatto avvertire alle forze politiche l'esigenza di un riesame dell'attuale disciplina del collocamento obbligatorio, specie in considerazione dell'importanza che una migliore soluzione del problema può avere sulla politica occupazionale, e nella considerazione di come il problema delle categorie protette in generale e in particolare dell'invalido non può risolversi sul piano meramente assistenziale, ma solamente con l'effettivo inserimento di questi cittadini nel ciclo produttivo del Paese.

Prima di illustrare i punti salienti della normativa che si propone, pare utile riassumere le principali tappe della legislazione italiana in questo campo ed i principi che fin qui l'hanno informata.

La prima legge sul collocamento obbligatorio fu emanata in favore degli invalidi di guenra: decreto-legge luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, e, successivamente, legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Tali provvedimenti trovarono allora origine non solo su chiari motivi di ordine pa-

triottico e morale, ma soprattutto su ineccepibili considerazioni giuridiche ed economiche. Essi riguardavano infatti esclusivamente coloro che avevano riportato permanenti minorazioni in occasione di eventi bellici nel compimento del dovere di difesa della patria, dovere fondamentale per ogni collettività nazionale che, successivamente, la Costituzione ha sancito esplicitamente all'articolo 52. Invero, in occasione delle emergenze belliche lo Stato è costretto a porre dei cittadini in situazioni di particolare rischio, e quindi è parimenti costretto a venire meno al suo fondamentale dovere di tutela della integrità psico-somatica del cittadino stesso, affievolendo un suo ineccepibile diritto soggettivo perfetto.

Di qui l'obbligo dello Stato, quando il cittadino riporti lesioni in occasione di questi rischi, di riconsolidare questo diritto sia attribuendo la pensione di guerra, che ha un preciso carattere risarcitivo del danno emergente (art. 1 del testo unico sulle pensioni di guerra legge 23 dicembre 1978, n. 915), sia compensando il lucro cessante, conseguente alla diminuita capacità lavorativa, mercè il collocamento obbligatorio al lavoro.

Con l'avvento della Costituzione repubblicana, questi criteri, che tutt'oggi conservano sul piano giuridico e costituzionale piena validità, e non possono certo definirsi nè settoriali nè corporativi, si trovarono peraltro ad essere inseriti in un contesto sociale e culturale di più vasta entità.

Infatti, con i principi posti con gli articoli 3 e 4 della Costituzione ogni cittadino in stato di difficoltà, e fra essi in particolare i portatori di minorazioni permanenti, non sono più affidati alla eventualità di un disorganico, occasionale e discrezionale intervento pubblico, ma diventano chiaramente titolari di interessi costituzionalmente protetti che è imprescindibile dovere del legislatore tradurre in concrete norme.

La Repubblica deve pienamente riconoscere anche a costoro « il diritto al lavoro » e promuovere le « condizioni che rendano effettivo questo diritto », affinchè essi siano posti in grado di compiere il « dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità

LEGISLATURA VIII — DISEGNI \mathbb{P}^* LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società ».

Ed è la Repubblica che costituzionalmente è impegnata a provvedere per tutti coloro che sono in stato di difficoltà come gli invalidi e gli appartenenti alle categorie protette, rimuovendo « gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana » ed intervenendo, per quanto specificatamente disposto dall'articolo 38, sia sul piano normativo secondo le direttive da detto articolo chiaramente delineate che, operativamente, con istituti predisposti o integrati dallo Stato.

Malgrado questa nuova ottica chiaramente imposta dalla Costituzione, la riforma del collocamento obbligatorio attuata con legge n. 375 del 1950 (successivamente modificata dalla legge 5 marzo 1963, n. 367) non si discostò dai criteri della precedente legislazione limitandosi, sul piano costituzionale, ad uniformarsi unicamente all'articolo 52. Precedentemente solo il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, riconobbe lo stesso diritto agli invalidi del lavoro presso le aziende private, diritto che fu esteso alle pubbliche amministrazioni solo con legge 14 ottobre 1966, n. 851.

È seguita, poi, una legislazione frammentaria in favore di numerose categorie identificate di volta in volta a seconda del tipo e della causa dell'invalidità, per cui, in periodi diversi, ottennero il riconoscimento dell'avviamento obbligatorio al lavoro: invalidi per servizio, in analogia a quanto disposto per gli ex militari e civili di guerra invalidi (legge 24 febbraio 1953, n. 142); orfani e vedove di guerra (legge 13 marzo 1958, n. 365); orfani e vedove di caduti per causa di servizio o del lavoro (legge 15 novembre 1965, n. 1288); invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539); privi di vista (legge 14 luglio 1957, n. 594; legge 28 luglio 1960, n. 778; legge 5 marzo 1965, n. 155; legge 11 aprile 1967, n. 231); minorati dell'udito (legge 13 marzo 1958, n. 308); profughi (legge 4 marzo 1952, n. 137 e seguenti).

Debbono però trascorrere oltre 20 anni dall'approvazione della Costituzione per giungere ad una attuazione dei surricordati principi che la carta fondamentale del nostro Paese ha posto a salvaguardia delle categorie protette.

Infatti proprio negli ultimi giorni della IV legislatura si giunse all'approvazione della vigente legge 2 aprile 1968, n. 482. Detta legge, ispirandosi ai predetti principi costituzionali, aveva lo scopo di porre ordine e disciplinare in modo organico e uniforme l'intera materia del collocamento obbligatorio, particolarmente per le modalità di avviamento al lavoro, condizioni e presupposti per gli aventi diritto, organi preposti all'avviamento, alla vigilanza ed all'esame delle posizioni degli obbligati e degli aventi diritto.

Sul piano funzionale normativo tale legge ha rivelato numerose carenze, non ha avvantaggiato gli invalidi limitando il collocamento speciale ai soli disoccupati di età inferiore a 55 anni, attribuendo la funzione del collocamento obbligatorio agli uffici del lavoro senza potenziare la dotazione organica degli stessi con personale specializzato, per cui le problematiche del settore venivano affrontate dalla commissione provinciale in modo superficiale data la inadeguatezza degli strumenti di intervento. La tutela giuridica degli invalidi nei confronti della pubblica amministrazione non ha dato risultati apprezzabili: il ricorso al Consiglio di Stato e quello alternativo al Capo dello Stato sono strumenti non sempre accessibili, sia per ragioni economiche sia per la difficoltà di accesso a causa della notevole burocratizzazione nella prassi di espletamento.

La sottocommissione centrale prevista dall'articolo 18 della legge n. 482 del 1968, che avrebbe dovuto dare una disciplina al collocamento, oltre che sotto l'aspetto organizzativo, anche sotto il profilo tecnico ed amministrativo, si è riunita, in dodici anni, una sola volta.

Le commissioni provinciali istituite presso l'ufficio provinciale del lavoro hanno atfrontato il problema senza disporre dei ne-

cessari indirizzi che la sottocommissione centrale avrebbe dovuto dare.

Gli organi di vigilanza, infine, con organici ridotti e inadeguati, non sono stati in grado di svolgere i controlli di loro competenza in modo efficace.

Concludendo, gli organi cui è demandata l'attuazione della legge, si sono appalesati, quanto meno, inadeguati.

La causa della inefficienza della legge va però addebitata alla interpretazione restrittiva data alla norma, nel suo complesso, dal potere esecutivo e dall'autorità giurisdizionale, ordinaria e amministrativa, per cui la legge è stata oggetto di errata interpretazione o di contestazione, sempre a danno degli invalidi e delle categorie protette.

Le lacune più vistose della legge n. 482 hanno portato, in dodici anni di applicazione della stessa, al risultato che il numero degli avviati al lavoro è nettamente inferiore al livello di assunzioni obbligatorie previste su base percentuale. Le aziende private considerano tale tipo di assunzione come una forma di intervento assistenziale a favore di persone considerate improduttive o di difficile impiego nella logica produttiva dell'azienda.

Ma se da parte delle aziende private un simile atteggiamento può trovare motivi che, se assolutamente non lo giustificano, hanno quanto meno logici riscontri non tanto nell'attuale momento di crisi economica quanto nella mancata formazione professionale di molti degli « avviati » — la legge quadro in materia è recentissima ed è ancora scarsamente applicata — ben più grave ed ingiustificato è l'atteggiamento delle pubbliche amministrazioni, in esse comprese le amministrazioni dello Stato.

Essendo decaduta, con il passaggio della competenza del collocamento obbligatorio dall'ONIG (legge n. 375 del 1950) al Ministero del lavoro (legge n. 482 del 1968), la possibilità di diffidare le amministrazioni pubbliche e, se del caso, adire la giustizia amministrativa, stante inoltre il mancato funzionamento della sottocommissione centrale, non esiste oggi una concreta possibilità di controllo, preventivo e successivo, in questa materia. Non solo agli inte-

ressati, ma anche alle associazioni di categoria, che per legge ne hanno la rappresentanza e la tutela, è dato conoscere, per un legittimo e costruttivo orientamento, quali e quanti sono i posti disponibili per le varie categorie. Di fatto il collocamento obbligatorio presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e territoriali avviene in clima di assoluta discrezionalità e riservatezza, senza nemmeno tenere conto della priorità della domanda, principio a cui ogni pubblica amministrazione è tenuta ad attenersi.

Per questi motivi sin dalla VI e dalla VII legislatura numerose e pressanti sono state le istanze per una migliore ristrutturazione del collocamento obbligatorio anche in considerazione dei rilevamenti statistici. Detti rilevamenti hanno dato e danno in progressiva e costante diminuzione gli appartenenti alle categorie degli invalidi di guerra, in crescita la categoria degli invalidi del lavoro e in forte aumento quella degli invalidi civili.

Il motivo di questo non va ricercato solo nella considerazione che l'incremento degli invalidi civili avviene specie nelle regioni meridionali perseguitate dal male cronico della disoccupazione ed in cui tale « qualifica » troppo facilmente rilasciata viene utilizzata per sfuggire allo stato di disoccupazione e sottoccupazione. È da rilevarsi al riguardo come ciò può verificarsi solo perchè la tabellazione unica delle invalidità civili, che costantemente è stata invocata dalle categorie cosiddette protette, è stata attuata solo recentissimamente con la legge n. 18 dell'11 febbraio 1980 e ha creato possibilità di disparità di valutazione delle stesse infermità da parte dei collegi sanitari periferici giudicanti.

L'incremento degli invalidi civili va nicercato in altre e meno superficiali cause, proprie della nostra era. Fra esse ricordiamo il costante aumento delle vittime della strada, la mancanza di una visita prematrimoniale, il progresso stesso della medicina e della chirurgia, che salvano sì molte vite, ma che necessariamente creano situazioni d'invalidità permanente, il costante aumento del cancro, delle nevrosi, delle tossicodi-

pendenze, e delle vittime civili del terrorismo.

Alla fine della VI legislatura (ottobre-novembre 1975) il comitato ristretto della Commissione permanente lavoro della Camera aveva elaborato un testo ricavato da più proposte di legge, che poteva soddisfare sufficientemente le aspettative delle categorie. Tale testo, approvato anche dalle forze sociali e dalle associazioni di categoria, fu affidato all'esame della Commissione lavoro, che ne chiese la discussione in sede legislativa. La cnisi di governo del gennaio 1976 portò a un'interruzione dei lavori che furono frustrati dall'anticipato scioglimento delle Camere.

All'inizio della VII legislatura vennero nuovamente avanzate numerose proposte di legge tendenti a razionalizzare la materia. Tra lo scorcio del 1976 e fino al mese di maggio del 1977 il comitato ristretto della 13^a Commissione lavoro della Camera esaminò il complesso delle varie proposte di legge: la n. 171 (onorevole Marocco ed altri), la n. 27 (onorevole Gasco ed altri), la n. 232 (onorevole Boffardi Ines ed altri), la n. 433 (onorevole Gargano), la n. 507 (onorevoli Matteotti e Ciampaglia), la n. 780 (onorevole Tremaglia ed altri).

L'avviso contrario del Ministero del tesoro su tutte le proposte di legge fece ritenere opportuno al relatore (onorevole Boffardi Ines) di ricondurre alla Commissione plenaria la decisione circa il modo di proseguire i lavori, chiedendo anche un chiarimento da parte del Governo, in seguito al quale ogni Gruppo politico avrebbe dovuto assumere le proprie responsabilità di fronte alle categorie protette, specie in ordine alla possibilità di una confluenza della normativa sulle assunzioni obbligatorie nel disegno di legge predisposto dal Governo sul collocamento ordinario. L'allora sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale onorevole Bosco espresse per il Governo il parere che le due normative dovevano restare distinte in considerazione delle diverse finalità che si proponevano.

Nell'intento di eliminare le più evidenti sperequazioni e incongruenze che l'attuazione della legge n. 482 ha evidenziato, trova fondamento la presente proposta sulle pregevoli conclusioni a cui era giunto il comitato ristretto della XIII Commissione lavoro della Camera dei deputati nella precedente legislatura e condivise dalle associazioni di categoria.

A seguito delle indagini d'opinione effettuate e dei dati raccolti, la proposta si differenzia dalle predette conclusioni specie per quanto riguarda i seguenti criteri:

- a) considerare le forze sociali competenti alla rappresentanza e alla tutela dei cittadini invalidi e delle categorie protette, anche in materia di collocamento obbligatario; le associazioni nazionali di categoria a cui dette funzioni sono state esplicitamente attribuite dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e dai decreti emanati in attuazione del disposto degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- b) agli effetti dell'inserimento nel lavoro, oggi dovendosi considerare praticamente esaurito l'interesse degli invalidi di guerra, vengono ad affievolirsi i motivi giuridici a sostegno di una differenziazione assoluta fra gli invalidi agli effetti del collocamento obbligatorio in categorie diverse a
 seconda della causa invalidante; è pertanto
 opportuno avviarsi gradualmente verso una
 percentuale unica per tutti gli invalidi;
- c) non perpetuare una ingiusta ed illegittima esclusione dal diritto al lavoro di coloro che non possono fruire del collocamento obbligatorio per particolari condizioni (pericolosità, minorazioni psichiche, eccetera), ma affrontare e risolvere il problema con il lavoro protetto secondo i criteri della Carta sociale europea;
- d) coordinare, in materia di accertamenti sanitari, l'opportunità di mantenere i criteri di rappresentanza dei cittadini invalidi nelle commissioni con l'esigenza d'inserimento nelle nuove strutture del Servizio sanitario nazionale;
- e) non limitare il diritto al collocamento obbligatorio ai soli soggetti disoccupati, ma consentire al cittadino invalido occupato in forza di legge di partecipare ai con-

corsi nella pubblica amministrazione, degli enti locali e di diritto pubblico, di migliorare nel settore privato le proprie condizioni sociali e di lavoro secondo le proprie capacità e professionalità;

f) a prescindere dalla causa invalidante, riservare il 2 per cento delle percentuali previste dalla normativa a favore di vedove e orfani di soggetti invalidi gravi, limitando ai 26 anni il diritto al godimento del beneficio per questi ultimi.

Ciò premesso, si evidenziano qui di seguito i punti salienti contenuti nei vari articoli della proposta.

L'articolo 1 identifica i soggetti obbligati e gli aventi diritto all'assunzione obbligatoria, estendendo la tutela anche ai soggetti con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali di qualsiasi natura e origine.

A modifica della precedente normativa si è inteso elevare il limite di età per le assunzioni presso i privati datori di lavoro e quello del pensionamento per vecchiaia (60 anni per gli uomini, 55 per le donne).

L'articolo 2 definisce gli invalidi di guerra e gli invalidi civili di guerra.

L'articolo 3 definisce gli invalidi per servizio ed equipara ad essi le vittime del terrorismo.

L'articolo 4 definisce gli invalidi del lavoro.

L'articolo 5 eleva il grado di invalidità minima ai fini del collocamento obbligatorio degli invalidi civili in considerazione del fatto, già espresso in premessa, che la espansione di tale categoria fa supporre che il riconoscimento di questo tipo di invalidità sia divenuto un meccanismo per risolvere problemi di disoccupazione e sottoccupazione nelle aree economicamente più depresse. Offre una maggiore tutela degli handicappati, in particolare gli affetti da minorazioni di carattere psichico e sensoniale, e tende ad adeguare la normativa alle strutture previste dalla riforma sanitaria. Nell'articolo viene ampliato il contenuto della precedente normativa incluendo nella categoria anche i privi della vista divenuti tali per cause non riconducibili a fatto di guerra, di servizio o di lavoro.

L'articolo 6 definisce i privi di vista.

L'articolo 7 formula una più esatta definizione dei minorati dell'udito.

L'articolo 8 completa il quadro degli aventi diritto estendendo l'applicazione delle norme sul collocamento obbligatorio al coniuge superstite ed ai figli dei deceduti per causa di guerra, di lavoro o di servizio, dei grandi invalidi di guerra, dei privi di vista e dell'udito e degli invalidi divenuti per qualsiasi causa totalmente e permanentemente inabili a qualsiasi lavoro, ed equipara a questi la moglie ed i figli dei totalmente inabili a prescindere dalla causa che ha determinato l'evento invalidante.

Adeguandosi alla vigente normativa sul collocamento giovanile, pone il limite di 26 anni all'età per l'iscrizione agli elenchi del collocamento obbligatorio, scelta più opportuna di quella fatta in altre proposte che ponendo un limite di età al diritto al collocamento predetto non tenevano conto oltre che dei diritti acquisiti, della circostanza di fatto, per cui questo limite spesso veniva superato per il non effettuato collocamento non certo imputabile agli interessati.

L'articolo 9 ritocca incisivamente le aliquote vigenti per i vari riservatari, attribuendo — salvo limitatissime eccezioni fra i minorati sensoriali — l'80 per cento dell'aliquota complessiva ai soggetti portatori di una invalidità permanente e il 20 per cento ai soggetti non invalidi di cui all'articolo 8.

L'articolo 10 sancisce l'esclusione del periodo di prova in considerazione che la sua fissazione a norma dell'articolo 2096 del codice civile, durante il quale ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza preavviso e senza indennità, è inammissibile per i rapporti di lavoro costituiti obbligatoriamente in forza di legge. Il patto in questione sembra logicamente giustificato solo in quanto l'assunzione al lavoro sia stata de-

cisa in seguito a libera contrattazione mentre si presenta privo di fondamento poichè contrasta con la natura coattiva dell'assunzione per cui i diritti e doveri inerenti al rapporto che ne consegue assumono fin dal primo momento la forma definitiva. Tale orientamento è condiviso dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nelle sentenze n. 615 del 2 febbraio 1976, n. 2664 del 7 luglio 1975 della Cassazione civile, n. 2242 del 14 giugno 1957, n. 2742 del 10 ottobre 1955 e da una decisione della III sezione penale, la n. 1916 del 7 dicembre 1972.

L'articolo 11 si sofferma sugli obblighi prescritti alle aziende private ed enti pubblici economici. Con particolare accorgimenti l'obbligo è stato esteso anche ad aziende aventi dai 15 ai 25 dipendenti, oltre a quelle con più di 35 dipendenti contemplate dalla normativa vigente.

Al fine di sanare sperequazioni evidenziatesi con la vigente normativa è stato disposto il riassorbimento delle unità invalidatesi nei casi in cui le aziende esercitino particolari attività che espongono i dipendenti a contrarre malattie professionali o al rischio di infortunio.

Inoltre il presente articolo istituisce particolari sgravi sul pagamento degli oneri sociali per i datori di lavoro che applichino le disposizioni sul collocamento obbligatorio.

Con l'ultimo comma di detto articolo si è inteso evitare che una azienda dislocata in diverse province possa fittiziamente suddividersi in più unità dipendenti ciascuna con un organico inferiore al minimo per eludere la legge.

L'articolo 12, riguardante le disposizioni per l'assunzione obbligatoria da parte degli enti pubblici, in cui sono stati esplicitamente inclusi anche gli organi costituzionali, prevede estensioni dei soggetti obbligati analoghe a quelle previste dal precedente articolo. Inoltre si è reputato opportuno estendere l'elevazione del limite di età a 55 anni anche nei confronti dei riservatari che partecipino ai concorsi di ammissione nelle carriere direttive, di concetto ed equiparate. Ciò in armonia con il più

recente indirizzo giurisprudenziale dei tribunali amministrativi regionali.

L'articolo 13 fissa il procedimento da seguire per l'emanazione dei provvedimenti di esonero con particolare riguardo alla tassativa elencazione delle imprese che si trovino in speciali condizioni a causa della particolare natura e modalità dell'attività lavorativa.

Gli articoli 14, 15 e 16 specificano le procedure e gli organi che incidono sulle domande di esonero da parte delle aziende che lo richiedono.

L'articolo 17 dispone la decadenza degli esoneri già concessi ai privati datori di lavoro con la normativa vigente.

L'articolo 18 tratta dei lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, che devono essere obbligatoriamente assunti presso i sanatori e le case di cura per tubercolotici.

L'articolo 19 prevede una tutela più incisiva nei confronti dei minorati trattando delle remore di carattere giuridico poste a difesa dell'obbligatorietà delle assunzioni previste dalla legge.

Con l'articolo 20 si istituisce la commissione provinciale quale organo del collocamento obbligatorio.

L'articolo 21 stabilisce i criteri fondamentali di disciplina dell'avviamento al lavoro. In esso sono fissate preferenze all'avviamento per gli appartenenti alle categorie che hanno frequentato corsi di addestramento professionale e cicli di rieducazione sociale istituiti dalle Regioni o dalle stesse riconosciute. La disposizione inoltre assegna il termine perentorio di 90 giorni alle amministrazioni, aziende ed enti pubblici per coprire i posti resisi vacanti.

L'articolo 22 assegna alla commissione provinciale nuovi compiti, quali: l'esame delle denunce semestrali, la richiesta dell'accertamento dell'idoneità fisica dell'invalido che richieda l'iscrizione negli appositi

elenchi, la competenza a decidere circa le iscrizioni degli aspiranti in caso di insufficiente documentazione; la deliberazione sulle richieste di esonero presentate dalle aziende operanti nel territorio della provincia e l'espressione di pareri sulle richieste di compensazione territoriale presentate dalle aziende situate in ogni singola provincia.

In seno alla Commissione provinciale per il collocamento è costituita una speciale sottocommissione composta dai rappresentanti delle categorie invalide maggiormente rappresentative, con il compito di collaborare con l'organo provinciale del collocamento nell'espletamento dell'esame delle denunce semestrali e di accertare la qualifica professionale degli invalidi in relazione alle loro minorazioni ed attitudini lavorative.

L'articolo 23 istituisce la commissione regionale per un logico adeguamento delle norme del collocamento alla realtà costituzionale dipendente dalla presenza e dalla funzionalità delle Regioni. A detta commissione viene affidata la decisione sulle domande di esonero che si riferiscono a più unità produttive aventi sede nella stessa regione; la decisione in seconda e definitiva istanza sui ricorsi delle aziende private concernenti i provvedimenti emanati in materia di esonero; la decisione sui ricorsi presentati dai soggetti tutelati avverso il decreto di iscrizione negli elenchi. La commissione attua compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere provinciale dirette a conseguire la massima occupazione degli invalidi.

L'articolo 24 detta norme per la validità delle deliberazioni degli organi collegiali.

L'articolo 25 si riferisce alla composizione e alle attribuzioni della sottocommissione centrale, che risulta integrata dai rappresentanti dei lavoratori facenti parte della commissione centrale per l'avviamento e a cui è attribuito il compito di decidere sui ricorsi presentati dalle aziende aventi sede in più regioni contro i provvedimenti emanati dalla commissione provinciale in materia di esoneri dall'obbligo di assunzione e, in

seconda definitiva istanza, di decidere i ricorsi delle aziende private concernenti i provvedimenti emanati dalla sottocommissione stessa in materia di esoneri.

Gli articoli 26, 27, 28 e 29 si occupano delle graduatorie e della istituzione di appositi elenchi per le varie categorie di aventi diritto al collocamento obbligatorio presso gli uffici provinciali del lavoro e presso le aziende private e le pubbliche amministrazioni.

L'articolo 30 tratta degli accertamenti sanitarie demanda il compito di effettuarli presso le unità sanitarie locali previste dalla legge n. 833 del 1978. Detto articolo vieta al datore di lavoro di accertare direttamente la idoneità psico-fisica dell'invalido.

Gli articoli 31 e 32 prevedono le procedure a carico dei datori di lavoro privati e delle amministrazioni pubbliche in materia di denunce semestrali riflettenti la situazione del personale dipendente. È di tutta evidenza che attraverso tali denunce è possibile accertare l'osservanza o meno degli obblighi riguardanti l'assunzione degli appartenenti alle categorie protette. Per le denunce delle aziende private è previsto l'esame da parte della commissione provinciale che, rilevate eventuali carenze, trasmette gli atti all'ufficio provinciale del lavoro il quale, decorso inutilmente il termine di 30 giorni entro il quale le aziende possono formulare le richieste, trasmette gli atti al competente Ispettorato del lavoro per le procedure contravvenzionali di cui al successivo articolo 33. Per le denunce degli enti pubblici l'ufficio provinciale del lavoro, chiesti i chiarimenti agli enti interessati in caso di mancata denuncia, ove non abbia ricevuto riscontro o le delucidazioni fornite non siano valide, denuncia tale comportamento all'autorità giudiziaria.

L'articolo 33 inasprisce considerevolmente la misura delle sanzioni penali per i privati datori di lavoro che contravvengono alle norme sul collocamento obbligatorio.

L'articolo 34 definisce la responsabilità degli enti pubblici.

L'articolo 35 tratta della definizione amministrativa delle contravvenzioni.

L'articolo 36 destina le ammende alle Regioni per la incentivazione dell'attività rieducativa dei lavoratori invalidi.

L'articolo 37 delega il potere esecutivo a rivedere le aliquote percentuali per la ripartizione dei posti riservati a scadenza triennale. Non può sfuggire l'importanza di tale innovazione che rende più facile il collocamento degli invalidi e degli altri aventi diritto secondo un principio di maggiore equità distributiva.

L'articolo 38 istituisce una indennità di prima sistemazione per coloro che vengono assunti al lavoro in province diverse da quella di residenza.

L'articolo 39 contempla le norme in materia di vigilanza.

Il servizio ispettivo per l'accertamento delle infrazioni è in concreto attribuito attualmente all'ispettorato del lavoro il quale, anche per mancanza di un sufficiente numero di personale, non è stato in grado di svolgerlo con la dovuta efficienza.

Per sbloccare una tale situazione di stagno abbiamo proposto di affidare il compito ad un apposito collegio ispettivo da istituirsi in seno all'ispettorato del lavoro, del quale dovranno far parte rappresentanti delle varie categorie.

L'articolo 40 dispone circa la copertura finanziaria per il funzionamento delle commissioni, per le spese generali e di esercizio, ponendo l'onere a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con apposito stanziamento sul capitolo 1250.

L'articolo 41 detta disposizioni transitorie per gli invalidi e gli altri aventi diritto già obbligatoriamente assunti dai datori di lavoro pubblici e privati.

L'articolo 42 introduce un aggiuntivo congedo ordinario per cure.

L'articolo 43 dispone il collocamento a riposo anticipato degli invalidi.

L'articolo 44 dispone circa l'avviamento al lavoro protetto degli invalidi che per le loro particolari condizioni non possono fruire del collocamento obbligatorio e delega il Governo ad emanare norme al riguardo.

L'articolo 45 in ossequio ai fondamentali principi sulla esistenza del diritto detta norme per la salvaguardia dei diritti quesiti.

L'articolo 46 riguarda l'assunzione dei profughi.

L'articolo 47 prevede la possibilità di emanare norme regolamentari.

L'articolo 48 riguarda l'entrata in vigore della legge, che risulta immediata per la costituzione della commissione provinciale, della commissione regionale e della sottocommissione centrale.

Per le ragioni di fondo che ispirano il presente disegno di legge, si confida nella sensibilità degli onorevoli colleghi.

Di recente il Parlamento ha avuto modo di approvare importanti leggi che, istituendo l'indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti e gli invalidi civili assoluti e rivedendo sostanzialmente il trattamento pensionistico per le categorie invalide, ha avviato su basi di diversa certezza la posizione assistenziale di queste categorie.

Tuttavia, per un più decisivo riscatto e un inserimento a pieno titolo nella società attiva, è necessario garantire il massimo di avviamento possibile nel mondo del lavoro per dare la misura esatta delle aperture della nostra società civile a queste categorie sofferenti.

La delicatezza della questione proposta e la volontà di arrivare a soluzioni che si propongano un ruolo attivo rispetto all'avviamento al lavoro delle persone invalide, capace di superare le attuali remore, credo possa scusare l'ampiezza della presente relazione.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria)

La presente legge disciplina l'assunzione obbligatoria — presso i privati datori di lavoro, gli organi costituzionali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonchè le amministrazioni e gli enti pubblici e gli istituti soggetti a vigilanza governativa o della Banca d'Italia - degli invalidi di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro, degli invalidi civili, dei privi di vista e dell'udito, degli orfani ed equiparati e dei coniugi superstiti dei caduti di guerra, per fatto di guerra o per servizio o per lavoro, degli orfani e dei coniugi superstiti dei privi di vista e dell'udito e degli invalidi civili totalmente e permanentemente inabili al lavoro, degli ex tubercolotici, dei profughi nonchè dei soggetti le cui possibilità di acquisire una occupazione siano effettivamente ridotte per una minorazione fisica o sensoriale di qualsiasi natura ed origine.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di età.

Non si applicano inoltre per coloro che, per la natura ed il grado della loro invalidità possano riuscire di danno alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti, salvo quanto contemplato dalla presente legge e da leggi speciali in materia di laboratori protetti.

Art. 2.

(Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra)

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di guerra coloro che durante l'effettivo servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per servizio di guerra, o comunque per fatto di guerra.

Sono considerati invalidi civili di guerra coloro che — non militari — siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nelle loro capacità lavorative in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per fatti di guerra.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

- a) alla nona e decima categoria della tabella A, di cui al decreto-legge luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 867, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;
- b) alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;
- c) alla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Art. 3.

(Invalidi per servizio)

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi per servizio coloro che durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato e degli enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o che si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per causa di servizio.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge agli invalidi per servizio, che si trovino nelle condizioni di cui ai

punti a) e c) del terzo comma dell'articolo 2, con le eccezioni ivi citate.

Sono equiparati agli invalidi per servizio i cittadini che si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per atti di terrorismo.

Art. 4.

(Invalidi del lavoro)

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del lavoro coloro i quali, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo.

Art. 5.

(Invalidi civili)

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore al 40 per cento, compresi i dimessi da istituti e luoghi di cura per guarigione clinica da affezione di natura tubercolare.

Sono inoltre considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni di carattere psichico e sensoriale.

Presso ogni unità sanitaria locale istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, funziona la commissione sanitaria di cui agli articoli 6 e 7 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

La predetta commissione dovrà specificare la natura della invalidità e l'esatta percentuale di minorazione dell'invalido secondo la tabella dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e, nel caso di minorazione psichica o sensoriale, la possibilità di inserimento del soggetto in posti di lavoro protetto.

Art. 6.

(Privi di vista)

Agli effetti della presente legge si intendono privi della vista coloro che sono col-

piti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Ferme restando le norme di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, e 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti rispettivamente l'assunzione obbligatoria dei privi della vista nelle mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista, per il collocamento obbligatorio dei privi della vista che acquisiranno diverse qualificazioni professionali si disporrà con apposite norme da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il limite massimo di età per l'assunzione obbligatoria dei privi della vista nelle mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista è fissato al compimento del 55° anno.

I privi della vista sono computati nel numero degli invalidi di guerra, del lavoro e per servizio che le aziende e le amministrazioni sono tenute ad assumere ai sensi della presente legge, a seconda delle cause che hanno dato origine alla cecità.

Art. 7.

(Sordomuti e privi di udito)

Agli effetti della presente legge si intende sordomuto colui che è colpito da una sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva come definito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381.

Inoltre, agli effetti della presente legge si considerano privi di udito coloro che risultino colpiti, dopo l'apprendimento del linguaggio, da sordità bilaterale assoluta o da perdita uditiva non inferiore a 80 decibel.

L'accertamento della minorazione è demandato alla commissione sanitaria di cui all'articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381.

Art. 8.

(Orfani e coniuge superstite ed equiparati)

Hanno diritto al collocamento obbligatorio, a norma della presente legge: il coniuge superstite ovvero gli orfani di coloro che siano caduti in guerra, per fatto di guerra o per lavoro o per servizio, ovvero a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni e delle infermità che diedero luogo al trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio.

Hanno parimenti diritto al collocamento obbligatorio il coniuge superstite e gli orfani dei grandi invalidi di guerra, dei privi di vista e dell'udito e degli invalidi civili divenuti tali per qualsiasi causa, totalmente o permanentemente inabili a qualsiasi lavoro.

Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto al coniuge superstite anche quando il matrimonio sia posteriore all'evento che ha prodotto l'inabilità.

Il beneficio del collocamento obbligatorio si trasferisce all'altro coniuge o ai figli dei grandi invalidi di guerra di cui agli articoli 14 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e all'altro coniuge e ai figli di coloro che, non esplicando alcuna attività lavorativa, siano divenuti permanentemente incollocabili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, o siano privi di vista o dell'udito, o siano invalidi civili permanentemente e totalmente inabili al lavoro.

Hanno infine diritto al collocamento obbligatorio il coniuge o i figli di coloro che siano morti ovvero siano divenuti totalmente e permanentemente inabili per fatto violento subìto in occasione di attività lavorativa subordinata o in occasione di fatti di terrorismo civili e militari.

La qualifica di orfano e di orfano equiparato è attribuita ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti affiliati ed adottivi. Tale qualifica spetta anche se il conce-

pimento, il riconoscimento, l'affiliazione, la adozione siano posteriori al fatto che ha prodotto l'inabilità.

Possono iscriversi negli elenchi di cui al successivo articolo 27, ai fini del beneficio di cui ai commi che precedono, gli orfani ed i soggetti ad essi equiparati, che non abbiano compiuto il 26° anno di età, che siano divenuti tali prima del compimento del 18° anno di età.

Sono fatte comunque salve le iscrizioni avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Aliquote spettanti alle categorie di riservatari)

Salvo che nei casi previsti dai successivi commi, l'aliquota da riservarsi da parte dei privati datori di lavoro e delle pubbliche amministrazioni, di cui al primo comma dell'articolo 1, per l'assunzione prevista dalla presente legge è unica per tutte le categorie di soggetti mutilati ed invalidi, essendo ininfluente, agli effetti dell'applicazione della presente legge, la causa che ha dato origine alle minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali.

La percentuale riservata ai minorati dell'udito si applica soltanto nei confronti delle aziende con oltre 100 dipendenti e delle pubbliche amministrazioni con oltre 50 dipendenti.

Rimangono in vigore le norme concernenti l'assunzione dei minorati della vista nelle mansioni di centralinista telefonico o di massaggiatore o massofisioterapista, le quali si applicano anche quando le aziende o le amministrazioni hanno coperto le percentuali fissate per gli invalidi.

Salvo che nei casi riguardanti aliquote specificatamente riservate dalla presente legge ai cittadini invalidi, ai soggetti non invalidi che hanno diritto al collocamento obbligatorio, specificati al precedente articolo 8, compete il 20 per cento delle aliquote complessive da riservarsi per le assunzioni previste dalla presente legge da parte

dei privati datori di lavoro e delle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 1.

In mancanza di interessati della categoria di cui al comma precedente, il 20 per cento sopra indicato viene assorbito dalle aliquote complessive stabilite per i cittadini invalidi.

Art. 10.

(Trattamento, licenziamento)

A coloro che sono assunti al lavoro in forza della presente legge deve essere applicato il normale trattamento economico, giuridico e normativo, con l'esclusione del periodo di prova.

Nessuna modificazione del trattamento di pensione, rendita o assegno a cui comunque un cittadino invalido sia stato ammesso in conseguenza della sua minorazione, viene effettuata, qualunque siano il grado di rieducazione professionale conseguito, l'occupazione lavorativa esplicata ed i proventi che comunque derivino dall'opera svolta presso i privati e le amministrazioni pubbliche di cui al primo comma dell'articolo 1.

I mutilati e invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati, oltre che nei casi previsti per giusta causa o giustificato motivo, quando sia accertata la totale inabilità o la perdita di ogni capacità lavorativa od un aggravamento di invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'accertamento previsto dal precedente comma è effettuato dagli organi sanitari di cui all'articolo 30 su richiesta del lavoratore o del datore di lavoro o da parte della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.

In casi di licenziamento o di dimissioni del lavoratore l'azienda o la pubblica amministrazione è tenuta a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, all'organo provinciale per il collocamento obbligatorio per la sostituzione del lavoratore licenziato o dimissionario con altro avente diritto all'assunzione obbligatoria.

TITOLO II

SOGGETTI OBBLIGATI

Art. 11.

(Aziende private ed enti pubblici economici)

I privati datori di lavoro, gli enti pubblici economici e le società a partecipazione statale, regionale, provinciale e comunale anche se ordinate secondo le norme del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, con più di 15 dipendenti fino a 35, inclusi, sono tenuti ad assumere, con facoltà di richiesta nominativa, un giovane lavoratore invalido o minorato di età non superiore a 29 anni, appartenente ad una delle categorie menzionate al titolo I della presente legge ed iscritto negli elenchi di cui al successivo articolo 27 e che abbia frequentato corsi di addestramento professionale o cicli di rieducazione sociale, istituiti dalle Regioni, o che sia in possesso dei requisiti necessari per la assunzione quale impiegato di concetto.

I datori di lavoro, di cui al precedente comma, con più di 25 dipendenti fino a 35, inclusi, sono tenuti ad assumere, con facoltà di richiesta nominativa, lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge, che abbiano frequentato corsi di addestramento professionale o cicli di rieducazione sociale, istituiti dalle Regioni, così come previsto dal successivo articolo 21, secondo comma, o lavoratori in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica di impiegato di concetto per una aliquota complessiva del 7,50 per cento del personale in servizio.

I datori di lavoro, di cui al primo comma del presente articolo, con più di 35 dipendenti sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge per una aliquota complessiva del 15 per cento del personale in servizio.

Le frazioni superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

I datori di lavoro di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, che assumono l'intera aliquota di lavoratori appartenenti alle categorie indicate al titolo I della presente legge godono dello sgravio del 50 per cento del pagamento degli oneri sociali relativamente alle unità dei lavoratori assunti in base alle disposizioni della presente legge con esclusione dei soggetti di cui all'articolo 8.

Sono comunque sempre a carico dello Stato tutti gli oneri previdenziali dovuti dai soggetti portatori di invalidità che comportino una riduzione di almeno due terzi delle capacità lavorative.

Nel limite percentuale di posti dovuti ai sensi del terzo comma del presente articolo saranno riservati ai mutilati ed invalidi almeno la metà dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita di biglietti nei locali di pubblico spettacolo (cinematografi, sale di concerto, eccetera), guardiani di magazzino, guardiani di parcheggi per vettura o che comportino mansioni analoghe; nell'assegnazione di detti posti dovrà essere data la precedenza agli amputati dell'arto superiore o inferiore, iscritti, se invalidi di guerra per servizio, alle categorie seconda, terza, quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e, per le altre categorie, ai minorati, in analoghe condizioni.

Agli effetti del collocamento obbligatorio non sono computabili fra i dipendenti del datore di lavoro gli apprendisti e gli appartenenti alle categorie protette già obbligatoriamente occupati, nonchè, per quanto concerne le aziende costituite in cooperative di lavoro, gli operai ed impiegati che ne siano soci.

Nel caso di aziende con più sedi o stabilimenti dislocati in diverse province, ai fini dell'osservanza della presente legge, si fa riferimento al numero complessivo dei dipendenti.

Lo stato di occupato non preclude il diritto dell'invalido a fruire dei benefici della presente legge.

Art. 12.

(Enti pubblici)

Le amministrazioni, aziende ed enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, con più di 15 dipendenti e fino a 25, inclusi, sono tenuti ad assumere, senza concorso e subordinatamente al verificarsi delle vacanze, un giovane lavoratore invalido o minorato, di età non superiore a 29 anni, in possesso del requisito richiesto dalle vigenti disposizioni, salvo quello dell'idoneità fisica, appartenente ad una delle categorie menzionate al titolo I della presente legge.

Le amministrazioni, aziende ed enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, con più di 25 dipendenti e fino a 35, inclusi, sono tenuti ad assumere, senza concorso e subordinatamente al verificarsi delle vacanze, lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge, in possesso del requisito richiesto dalle vigenti disposizioni, salvo quello della idoneità fisica, per una percentuale complessiva del 7,50 per cento del personale in organico o del contingente numerico in caso di mancanza dell'organico, nella seguente misura:

- a) del 15 per cento del personale operaio di ruolo;
- b) del 15 per cento del personale della carriera esecutiva o equipollente;
- c) del 40 per cento del personale ausiliario o equiparato.

Le amministrazioni, aziende ed enti pubblici, di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, con più di 35 dipendenti sono tenuti ad assumere senza concorso e subordinatamente al verificarsi delle vacanze, lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge, in possesso del requisito richiesto dalle vigenti disposizioni, salvo quello dell'idoneità fisica, per una percentuale complessiva rapportata ai posti in organico o al contingente numerico in caso di mancanza dell'organico nella seguente misura:

a) del 15 per cento del personale operaio di ruolo;

- b) del 15 per cento del personale delle carriere esecutive o equipollenti;
- c) del 40 per cento del personale ausiliario o equiparato.

Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

Nell'ambito delle aliquote complessive di cui al secondo e terzo comma del presente articolo la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9 della presente legge.

Nei concorsi per l'assunzione a posti delle carriere direttive e di concetto o parificate, gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente articolo che abbiano conseguito la idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale complessiva, prevista dal secondo e terzo comma del presente articolo, dei posti in organico; a parità di punteggio valgono le precedenze stabilite dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Nei confronti dei suddetti riservatari si applica l'elevazione ad anni 55. Per la partecipazione ai concorsi pubblici il limite di età per gli appartenenti alle categorie di cui al primo comma dell'articolo 1 è elevato ad anni 45.

Per le assunzioni presso gli organi costituzionali e le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali o provinciali o comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonchè le amministrazioni e gli enti pubblici in genere e gli istituti soggetti a vigilanza governativa, si prescinde dallo stato di disoccupazione. Lo stato di occupato non preclude il diritto a partecipare ai concorsi indetti per posti nelle carriere direttive, di concetto o parificate.

Art. 13.

(Esclusioni, esoneri)

Le imprese di navigazione marittima ed aerea, le ferrovie dello Stato e le imprese

esercenti pubblici esercizi di trasporto in concessione, nonchè le aziende private che svolgono attività di trasporto in genere, non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante e viaggiante e nei soli riguardi dei soggetti invalidi, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente articolo relativamente ai soggetti mutilati ed invalidi, in sostituzione dei quali provvederanno ad assumere gli appartenenti alle categorie specificate al precedente articolo 8.

Per il personale dei servizi attivi delle ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da enti pubblici locali, le assunzioni obbligatorie in tali servizi sono limitate alle seguenti qualifiche e percentuali:

- a) manovali, cantonieri e operai, nella percentuale complessiva del 15 per cento;
- b) guardie e custodi in genere delle stazioni, nella percentuale complessiva del 20 per cento;
- c) portieri e inservienti, nella percentuale complessiva del 40 per cento.

I servizi pubblici di trasporto in concessione di cui al presente articolo si intendono su ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie metropolitane.

I datori di lavoro i cui dipendenti percepiscono il trattamento di integrazione salariale straordinario sono esclusi dall'obbligo di assumere i soggetti protetti dalla presente legge per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale straordinaria.

Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste da norme particolari per le assunzioni obbligatorie dei ciechi o minorati dell'udito presso l'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, l'azienda di Stato per i servizi telefonici, l'amministrazione dei monopoli di Stato.

Le aziende private che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta potranno essere parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione alla condizione che, in sostituzione di invalidi, provvedano ad assumere i soggetti non invalidi

di cui all'articolo 8. La mancata assunzione di detti soggetti non invalidi comporta la decadenza dall'esonero.

Rientrano tassativamente nelle speciali condizioni di cui al comma precedente:

- 1) la pericolosità dell'ambiente e delle lavorazioni;
 - 2) la nocività delle sostanze impiegate;
- 3) la gravosità delle mansioni cui sono adibiti i lavoratori:
- 4) la particolare natura e modalità dell'attività di aziende che occupano prevalentemente personale femminile;
- 5) la particolare attività di natura eccezionale, come il lavoro delle miniere, cave e torbiere.

La domanda di parziale esonero, debitamente motivata e documentata, dovrà essere presentata all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cui provincia l'azienda ha la sua sede principale. La domanda non sospende l'obbligo di assunzione di invalidi nei limiti dell'aliquota percentuale di esonero richiesto nella misura massima prevista dalla tabella allegata che può essere modificata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Sulla domanda di esonero decidono rispettivamente la commissione provinciale, quando la domanda si riferisca ad una o più unità produttive aventi sede nella stessa provincia; la commissione regionale, quando la domanda si riferisca a più unità produttive aventi sede nella stessa regione, la sottocommissione centrale, quando la domanda si riferisca a più unità produttive aventi sede nel territorio di regioni diverse.

I datori di lavoro, che esercitano lavorazioni di breve durata per un periodo non superiore a sei mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni.

Art. 14.

(Procedura per le domande di esonero di competenza della commissione provinciale)

La commissione provinciale decide sulla domanda dopo aver acquisito il parere del-

l'Ispettorato del lavoro competente per territorio. Detto parere deve pervenire alla commissione entro e non oltre il ventesimo giorno da quello in cui la relativa richiesta è pervenuta all'Ispettorato del lavoro.

Contro la decisione della commissione provinciale l'azienda può ricorrere alla commissione regionale per il collocamento obbligatorio competente per territorio, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

Ai fini della decisione del nicorso, la commissione regionale può avvalersi della collaborazione dell'ispettorato provinciale del lavoro per il reperimento degli elementi di valutazione.

La decisione della commissione regionale è definitiva e deve intervenire entro 90 giorni dalla data di ricezione del ricorso. Decorso tale termine il ricorso si intende respinto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

La delibera della commissione provinciale, ove sia stata assunta in difformità del parere dell'ispettorato del lavoro di cui al primo comma del presente articolo, deve essere trasmessa per il riesame alla commissione regionale, che dovrà dare comunicazione all'azienda richiedente della data di ricezione della delibera medesima. In tal caso l'efficacia della delibera rimane sospesa finchè non ne sia avvenuto il riesame ovvero non sia scaduto il termine assegnato alla commissione regionale.

La commissione regionale deve riesaminare la delibera di cui al comma precedente entro 30 giorni. Fino alla scadenza di tale termine è interrotto il termine per la impugnativa in via gerarchica del provvedimento della commissione provinciale.

Trascorso tale termine, ove il provvedimento sia stato riesaminato dalla commissione regionale, avverso la decisione di quest'ultima è ammesso il ricorso alla sottocommissione centrale. In caso di mancato riesame, il ricorso gerarchico contro il provvedimento della commissione provinciale

deve essere presentato alla commissione regionale.

Art. 15.

(Procedura per le domande di esonero di competenza della commissione regionale)

La commissione regionale decide sulla domanda dopo aver acquisito i pareri degli Ispettorati del lavoro competenti per territorio. Detti pareri devono pervenire alla commissione entro e non oltre il ventesimo giorno da quello in cui la relativa richiesta è pervenuta agli Ispettorati del lavoro.

Contro la decisione della commissione regionale l'azienda può ricorrere alla sotto-commissione centrale entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

Ai fini della decisione del ricorso la sottocommissione centrale può avvalersi della collaborazione dell'ispettorato regionale del lavoro per il reperimento degli elementi di valutazione.

La decisione della sottocommissione centrale è definitiva e deve intervenire entro 90 giorni dalla data di ricezione del ricorso. Decorso tale termine il ricorso si intende respinto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

La delibera della commissione regionale, ove sia stata assunta in difformità del parere dell'Ispettorato del lavoro di cui al primo comma del presente articolo, deve essere trasmessa per riesame alla sottocommissione centrale, che dovrà dare comunicazione all'azienda richiedente della data di ricezione della delibera medesima. In tal caso l'efficacia della delibera rimane sospesa finchè non ne sia avvenuto il riesame ovvero non sia scaduto il termine assegnato alla sottocommissione centrale.

La sottocommissione centrale deve riesaminare la delibera di cui al comma precedente entro 30 giorni. Fino alla scadenza di tale termine è interrotto il termine per la impugnativa in via gerarchica del provvedimento alla commissione regionale.

Trascorso tale termine, ove il provvedimento sia stato riesaminato dalla sottocommissione centrale, avverso la decisione di quest'ultima è ammesso ricorso in via di opposizione alla medesima sottocommissione centrale. In casa di mancato riesame il ricorso gerarchico contro il provvedimento della commissione regionale deve essere presentato alla sottocommissione centrale.

Art. 16.

(Procedura per le domande di esonero di competenza della sottocommissione centrale)

La sottocommissione centrale decide sulla domanda dopo aver acquisito i pareri degli ispettorati regionali del lavoro competenti per territorio. Detti pareri devono pervenire alla sottocommissione entro e non oltre il ventesimo giorno da quello in cui la relativa richiesta è pervenuta all'Ispettorato del lavoro.

Contro la decisione della sottocommissione centrale l'azienda può ricorrere in via di opposizione alla medesima entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

Ai fini della decisione del ricorso la sottocommissione centrale può avvalersi della collaborazione degli ispettorati regionali del lavoro per il reperimento degli elementi di valutazione.

La decisione della sottocommissione centrale è definitiva e deve intervenire entro 90 giorni dalla data di ricezione del ricorso. Decorso tale termine il ricorso si intende respinto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 17.

(Decadenza degli esoneri)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli esoneri già concessi a privati datori di lavoro si considerano decaduti se superiori ai limiti massimi di cui al precedente articolo 13.

Sono altresì scadute le opzioni autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Art. 18.

(Lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare)

I sanatori e le case di cura per tubercolotici, siano essi enti pubblici ovvero gestiti da enti pubblici o da privati, hanno l'obbligo di assumere, in aggiunta alle aliquote previste per i riservatari di cui alla presente legge, lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, secondo le modalità e nella percentuale stabilita dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, modificato con la legge 28 febbraio 1953, n. 86.

Art. 19.

(Esecutorietà ed impugnative dei provvedimenti amministrativi)

Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzioni di personale valido presso le pubbliche amministrazioni non diviene esecutivo se non sia dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo è stato emanato tenendo conto dei posti di riserva spettanti agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della presente legge.

Ove tali posti di riserva previsti per le assunzioni senza concorso non siano stati ancora ricoperti, la esecutività dei provvedimenti di ammissione nei relativi ruoli è subordinata alla preventiva assunzione senza concorso degli invalidi e degli altri aventi diritto.

Sarà negata altresì l'esecutività e la registrazione della delibera per la sistemazione in ruolo del personale avventizio nel caso non sia interamente coperta la percentuale di invalidi e degli altri aventi diritto nei posti di ruolo.

I provvedimenti non conformi alle disposizioni della presente legge possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via guirisdizionale sia dai singoli beneficiari, iscritti come disoccupati negli elenchi di cui al successivo articolo 27, che dalle associazioni, cui è istituzionalmente affidata la tutela degli invalidi e degli altri aventi diritto di cui alla presente legge, secondo quanto previsto dal decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, e dai decreti emessi ai sensi degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Tutti gli atti relativi alle impugnazioni di cui al comma precedente sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o bollo.

In qualsiasi momento venga rilevata l'assunzione di altro personale in luogo di quello di cui al titolo I della presente legge, l'amministrazione o l'ente inadempiente ha l'obbligo di assumere in ruolo, anche in soprannumero, secondo le norme e la percentuale dettata dalle rispettive carriere, gli aventi diritto entro 120 giorni dalla richiesta avanzata dalle associazioni di cui al comma quarto del presente articolo.

TITOLO III

MODALITÀ PER IL COLLOCAMENTO

Art. 20.

(Organi del collocamento -Commissione provinciale)

Il servizio del collocamento è effettuato dalla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio che è istituito in ogni provincia presso la sede dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Essa è composta:

1) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o da un suo delegato, che la presiede;

- 2) da un funzionario dell'ufficio provinciale del lavoro unicamente e specificamente preposto al collocamento obbligatorio;
- 3) da un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni alle quali, ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641, e dei decreti emanati ai sensi degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è stata conferita la rappresentanza e la tutela delle categorie menzionate al titolo I della presente legge;
- 4) da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno uno in rappresentanza delle aziende a partecipazione statale ove siano presenti, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
 - 5) da un ispettore del lavoro.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei membri.

La commissione provinciale è convocata obbligatoriamente almeno 4 volte al mese.

I membri effettivi e supplenti della commissione sono nominati con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per un periodo di tre anni. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La commissione è convocata su iniziativa del presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Art. 21.

(Disciplina dell'avviamento al lavoro)

Le richieste per la copertura dei posti carenti presso le aziende private e gli enti pubblici con più di 35 dipendenti devono essere numeriche e distinte per sesso; le denunce semestrali di cui all'articolo 31 valgono come richieste secondo le modalità previste in detto articolo.

La richiesta nominativa è ammessa:

- a) per i componenti il nucleo familiare del datore di lavoro;
- b) per il personale avente funzioni direttive:

- c) per il personale di concetto;
- d) per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia delle sedi, degli edifici, dei cantieri o comunque di beni;
- e) per i lavoratori in possesso delle qualificazioni e specializzazioni di cui all'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300:
- f) per i lavoratori che hanno frequentato corsi finalizzati all'avviamento presso aziende private, eventualmente disponibili negli elenchi di cui all'articolo 26 della presente legge.

Ai fini dell'avviamento al lavoro saranno preferiti coloro che hanno frequentato corsi di addestramento professionale, cicli di rieducazione sociale istituiti dalle Regioni o dalle stesse riconosciuti.

Le Regioni o gli enti locali da queste eventualmente delegati prevederanno nei loro rispettivi piani di formazione professionale corsi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

Le amministrazioni, aziende ed enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge devono coprire i posti vacanti nei ruoli delle carriere esecutiva, ausiliaria, o equipollenti, ed operaia e nel contingente numerico in caso di mancanza dell'organico, nelle misure stabilite dall'articolo 9 della presente legge entro 90 giorni dal verificarsi delle vacanze.

Art. 22.

(Compiti della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio)

La commissione provinciale per il collocamento obbligatorio svolge, nell'ambito della propria circoscrizione, le seguenti funzioni:

- a) esamina le denunce semestrali di cui al successivo articolo 28 e fissa i criteri di avviamento dei beneficiari;
- b) predispone ed approva le graduatorie per l'avviamento al lavoro degli iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 26 e procede al loro collocamento;

- c) può chiedere che sia accertata, ai sensi del successivo articolo 27, l'idoneità fisica dell'invalido che chiede la iscrizione negli appositi elenchi di cui all'articolo 26;
- d) decide circa le iscrizioni degli aspiranti in caso di insufficiente od inidonea documentazione relativamente alla qualifica e alle attitudini professionali di cui al secondo comma dell'articolo 27;
- e) approva l'aggiornamento trimestrale degli elenchi provinciali delle categorie tutelate dalla presente legge;
- f) delibera sulle richieste di esonero delle assunzioni di invalidi presentate dalla azienda a norma dell'articolo 13;
- g) esprime parere sulle domande di oblazione presentate dalle aziende inadempienti secondo le modalità di cui all'articolo 35;
- h) esprime pareri sulle richieste di esonero pervenute dalle altre commissioni provinciali ai sensi dell'articolo 13;
- i) esprime pareri sulle richieste di compensazione territoriale presentate dalle aziende ai sensi dell'articolo 25;
- l) esercita tutte le altre funzioni che sono ad essa demandate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In seno alla commissione provinciale è istituita una speciale sottocommissione cui sono affidati i seguenti compiti:

- a) collaborare con l'ufficio provinciale del lavoro nell'espletamento delle funzioni connesse con il collocamento degli invalidi e dei mutilati allo scopo di orientare i soggetti menomati verso le qualificazioni o riqualificazioni più idonee in relazione sia alle minorazioni di cui sono portatori ed alle loro aspirazioni, che alle esigenze delle locali strutture economiche;
- b) accertare la qualifica professionale degli invalidi e dei mutilati, in relazione alle loro minorazioni ed attitudini lavorative redigendo una scheda attitudinale;
- c) fornire alla commissione regionale per il collocamento obbligatorio ogni utile elemento per l'attuazione di quanto previsto dal punto d) dell'articolo 23;
- d) sentire i rappresentanti degli enti locali in ordine ai problemi posti dal col-

locamento dei soggetti di cui alla presente legge.

Tale sottocommissione, a cui partecipano almeno due rappresentanti delle associazioni di categoria, è presieduta dal direttore dell'ufficio o da un suo delegato, è integrata dal funzionario specificamente preposto al collocamento obbligatorio, da un medico specializzato in medicina del lavoro, da uno psicologo e da un assistente sociale.

Art. 23.

(Commissione regionale per il collocamento obbligatorio)

È istituita in ogni capoluogo di regione, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la commissione regionale per il collocamento obbligatorio, composta:

- 1) dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro (o da un suo delegato), che la presiede;
- 2) da un funzionario dell'ufficio regionale del lavoro unicamente e specificamente preposto al collocamento obbligatorio;
- 3) da un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni od enti di cui all'articolo 20, secondo comma, numero 3), della presente legge;
- 4) da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre datori di lavoro, di cui almeno uno in rappresentanza delle aziende a partecipazione statale ove esistenti, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 - 5) da un ispettore del lavoro.

I membri effettivi e supplenti della commissione sono nominati con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e durano in carica tre anni.

La commissione regionale:

a) decide sulle domande di esonero che si riferiscono a più unità produttive aventi sede nella stessa regione;

- b) riesamina le delibere della commissione provinciale adottate in materia di esoneri in difformità del parere espresso dall'Ispettorato del lavoro;
- c) decide in seconda e definitiva istanza i ricorsi delle aziende private concernenti i provvedimenti emanati in materia di esonero;
- d) instaura rapporti con l'ente regione per quanto attiene alle materie ad esso delegate, in specie la sanità e la formazione professionale;
- e) attua propositi di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere provinciale dirette a conseguire la massima occupazione degli invalidi;
- f) decide sui ricorsi presentati dai soggetti tutelati dalla presente legge avverso il divieto di iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 27 nonchè sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali di cui al punto d) dell'articolo 22;
- g) decide nell'ambito regionale in merito alla ripartizione dei posti da coprire nel caso previsto dal penultimo comma dell'articolo 11.

La commissione regionale inoltre, considerato che in ogni singola provincia il numero degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, può, previo parere delle commissioni provinciali delle province interessate, autorizzare, su loro documentata richiesta, i privati datori di lavoro aventi più unità produttive in province diverse della stessa regione ad assumere nella provincia, o nelle province indicate nella richiesta stessa, un numero di mutilati e invalidi e degli altri aventi diritto superiore a quello prescritto portando la eccedenza a compenso del minor numero dei mutilati ed invalidi e degli altri aventi diritto assunti nelle altre province.

Ai servizi della commissione provinciale e regionale si provvede per mezzo dei rispettivi uffici del lavoro.

La commissione regionale è convocata obbligatoriamente almeno 4 volte al mese.

Art. 24.

(Validità per le deliberazioni degli organi collegiali)

Le deliberazioni degli organi collegiali previste dalla presente legge sono valide se adottate con la sola maggioranza dei membri intervenuti nell'assemblea purchè nella assemblea stessa siano presenti almeno un rappresentante di una delle organizzazioni di categoria, un rappresentante di una associazione sindacale dei lavoratori ed un rappresentante di un'associazione sindacale dei datori di lavoro.

Art. 25.

(Sottocommissione centrale)

Presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati di cui all'articolo 1 della legge 23 aprile 1949, n. 264, è istituita una sottocommissione composta:

- dal direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preposto al servizio del collocamento, che la presiede;
- 2) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preposto specificamente al collocamento obbligatorio;
- 3) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti dei lavoratori facenti parte della predetta commissione centrale;
- 4) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni o da enti a carattere nazionale previste dal secondo comma dell'articolo 20 della presente legge.

La sottocommissione:

- 1) esprime pareri di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento obbligatorio;
- 2) decide sulle domande di esonero che si riferiscono a più unità produttive aventi sede nel territorio di regioni diverse;

- 3) riesamina le delibere delle commissioni regionali adottate in materia di esoneri in difformità dei pareri espressi dagli ispettorati regionali del lavoro;
- 4) decide sui ricorsi presentati dalle aziende aventi sedi in più regioni contro i provvedimenti emanati dalla commissione provinciale in materia di esoneri dall'obbligo dell'assunzione di cui all'articolo 13 della presente legge;
- 5) decide in seconda e definitiva istanza i ricorsi in opposizione delle aziende private concernenti i provvedimenti emanati dalla sottocommissione stessa in materia di esoneri:
- 6) decide nell'ambito nazionale in merito alla ripartizione dei posti da coprire nel caso previsto dal penultimo comma dell'articolo 11 e nei casi di aziende aventi unità produttive in regioni diverse.

La sottocommissione, inoltre, considerato in ogni singola provincia il numero degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, può, previo parere delle commissioni provinciali delle province interessate, autorizzare, su loro documentata richiesta, i datori di lavoro privati che esercitano in più province ad assumere nella provincia, o nelle province specificate nella domanda stessa, un numero di mutilati e invalidi e degli altri aventi diritto superiore a quello prescritto, portando la eccedenza a compenso del minor numero degli invalidi e degli altri aventi diritto assunti nelle altre province.

La sottocommissione centrale è convocata obbligatoriamente almeno una volta al mese.

I provvedimenti adottati dalla sottocommissione centrale in materia di compensazioni territoriali sono definitivi.

Art. 26.

(Graduatorie)

Le graduatorie degli iscritti nei singoli elenchi sono predisposte dall'ufficio provinciale del lavoro in base ai criteri previsti

dalle norme sul collocamento odinario e, comunque, dovrà essere considerata titolo di preferenza nella posizione di graduatoria la qualificazione o riqualificazione conseguita dai mutilati e dagli invalidi attraverso la frequenza di appositi cicli di formazione professionale, ovvero la qualificazione già posseduta e ritenuta ancora idonea dalla speciale sottocommissione di cui al precedente articolo 22, che ne rilascia apposita dichiarazione in relazione alla occupazione cui gli stessi mutilati ed invalidi aspirano.

Art. 27.

(Elenchi)

Presso gli uffici provinciali del lavoro sono istituiti elenchi di coloro che risultino disoccupati o che, comunque, anche se occupati, aspirino ad una occupazione più conforme alle proprie capacità lavorative; detti elenchi, separatamente, comprenderanno:

- a) i soggetti invalidi che possono fruire delle generali norme sul collocamento obbligatorio;
- b) i soggetti invalidi da avviarsi al lavoro protetto;
- c) i soggetti non invalidi specificati al precedente articolo 8.

La richiesta di iscrizione deve essere corredata della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che, a norma delle leggi in vigore, danno titolo al collocamento obbligatorio, le attitudini lavorative professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira, e per coloro che hanno menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali, una dichiarazione gratuitamente rilasciata dall'ufficiale sanitario. comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti. O, viceversa, la sussistenza delle condizioni che consigliano l'avviamento al lavoro protetto.

Negli elenchi di cui al primo comma del presente articolo sarà fatta particolare men-

zione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, iscritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, se invalidi di guerra o per servizio, e delle minorazioni analoghe per le altre categorie.

Sarà fatta inoltre menzione dei minorati dell'udito e della vista.

Art. 28.

(Elenchi dei soggetti attivi presso aziende private)

I privati datori di lavoro, soggetti alla presente legge, debbono annotare in apposito registro, separatamente per ciascuno stabilimento, i nominativi degli appartenti alle categorie protette, completo dell'indicazione del luogo e data di nascita, della data di assunzione, degli estremi dell'avviamento al lavoro disposto dalla competente commissione, nonchè della data dell'eventuale licenziamento nel caso questo avvenga fra le due denunce semestrali previste dall'articolo 31 della presente legge.

Art. 29.

(Elenchi dei soggetti attivi presso enti pubblici)

Gli organi costituzionali, le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici a carattere nazionale, regionale o interprovinciale comunque denominati, ivi compresi gli enti pubblici economici sottoposti a vigilanza governativa, soggetti alla presente legge, debbono annotare in apposito registro, tenuto presso ogni ufficio del personale, i nominativi degli appartenenti alle categorie protette, completo delle indicazioni del luogo e data di nascita, della data di assunzione, degli estremi dell'avviamento al lavoro disposto dalla competente commissione, nonchè della data dell'eventuale licenziamento. nel caso questo avvenga nel semestre solare compreso tra le due denunce semestrali previste dall'articolo 32 della presente legge.

Art. 30.

(Accertamento sanitario)

L'invalido o il datore di lavoro che lo occupa o lo deve occupare, nonchè la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, possono chiedere che sia accertato che la natura e il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizo alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro, nonchè alla sicurezza degli impianti.

Tale accertamento è effettuato da un apposito collegio medico istituito presso l'unità sanitaria locale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, composto da:

- a) un medico designato dall'unità sanitaria locale che la presiede;
- b) da un ispettore medico del lavoro designato dall'uffico provinciale del lavoro e della massima occupazione;
- c) da un medico designato dalle associazioni di cui al secondo comma, numero 3), dell'articolo 20.

Il lavoratore può farsi assistere da un medico di fiducia.

Lo stesso collegio medico decide, su ricorso dello stesso invalido, circa la compatibilità dello stato fisico del ricorrente con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente.

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità psico-fisica dell'invalido.

Qualora il datore di lavoro allontani dal lavoro l'invalido già assunto o si rifiuti di assumerlo (in attesa dell'accertamento sanitario) è tenuto a corrispondere a questi le retribuzioni perdute nel caso in cui il referto sanitario riesca favorevole all'invalido. In tal caso il datore di lavoro è altresì tenuto ad assegnare all'invalido un'occupazione compatibile con le sue condizioni fisiche.

Fermo il disposto dell'articolo 2103 del codice civile, sostituito dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro ha facoltà di adibire l'invalido a mansioni diverse da quelle per le quali fu

assunto purchè compatibili con le condizioni fisiche dell'invalido stesso.

L'onere relativo è a carico del datore di lavoro o dell'associazione di categoria del richiedente la visita.

Art. 31.

(Denunce delle aziende private)

Tutti i datori di lavoro soggetti alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 29, sono tenuti ad inviare, entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno, alla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio un prospetto recante:

- a) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimento, per sesso e per qualifica, nonchè il numero complessivo dei dipendenti e di quelli delle categorie protette addetti a posti di fiducia, attesa e custodia come dal settimo comma dell'articolo 11:
- b) l'indicazione nominativa degli invalidi e degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, che si trovano alle loro dipendenze, precisando per ciascuno il giorno di assunzione e la categoria di appartenenza;
- c) l'indicazione nominativa degli invalidi del lavoro di cui all'articolo 10, penultimo comma, allegando la relativa certificazione INAIL;
- d) l'indicazione delle esigenze di manodopera qualificata che potranno essere prese in considerazione dalla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.

La commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, esaminate le domande e rilevate eventuali carenze, trasmette gli atti all'ufficio provinciale del lavoro il quale invita le aziende a formulare la richiesta, entro 30 giorni, delle unità protette da assumere. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio stesso provvederà a trasmettere gli atti al competente ispettorato provinciale del lavoro per le procedure con-

travvenzionali di cui al successivo articolo 33.

Le aziende che hanno una o più unità produttive in una sola provincia devono fare le denunce di cui al presente articolo alla competente commissione provinciale. Le aziende che hanno più unità produttive in province diverse della stessa regione devono fare le denunce alla commissione regionale e alle singole commissioni provinciali competenti. Le aziende che hanno più unità produttive in regioni diverse devono fare le denunce alla sottocommissione centrale ed alle singole commissioni provinciali competenti.

Le aziende private con stabilimenti in più province, autorizzate alla compensazione territoriale, sono, altresì, tenute a presentare denunce semestrali complessive nelle scadenze e con le modalità stabilite nel primo comma del presente articolo, indicando i posti disponibili nell'intero territorio nazionale, suddivisi per provincia, alla sottocommissione centrale di cui all'articolo che precede.

Le commissioni provinciali sono tenute a trasmettere un esemplare delle denunce semestrali ai competenti uffici provinciali del lavoro. La sottocommissione centrale è tenuta a trasmettere copia delle denunce complessive alla competente direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le associazioni ed enti di cui al secondo comma, numero 3), dell'articolo 20 della presente legge possono prendere visione e copia delle denunce presentate.

Art. 32.

(Denunce degli enti pubblici)

Gli organi costituzionali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e le amministrazioni regionali sono tenute ad inviare alla sottocommissione di cui al precedente articolo 25, entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno, un

prospetto da cui risulti il numero dei posti in organico di ciascun gruppo di personale di ruolo, distinto per categoria, e, in correlazione, il numero dei dipendenti in servizio assunti obbligatoriamente, corredato da un elenco nominativo degli stessi.

Gli enti pubblici locali invieranno i prospetti e l'elenco di cui sopra alla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio e alle commissioni regionali delle circoscrizioni territoriali in cui operano ed entro i termini predetti.

Detti prospetti ed elenchi debbono essere tempestivamente pubblicati sui bollettini delle pubbliche amministrazioni, di cui al primo comma del presente articolo, ed inoltre una copia di essi deve essere inviata a cura della commissione provinciale alle associazioni di cui al secondo comma, numero 3), dell'articolo 20.

La compensazione territoriale ha luogo di diritto per il personale dipendente da amministrazioni, enti ed aziende pubbliche di cui all'articolo 1, a carattere nazionale o aventi sede in più province.

Nel caso di mancato invio del prospetto di cui al secondo comma da parte degli enti pubblici locali od in caso di non avvenuta assunzione, da parte degli enti medesimi, degli invalidi e degli altri aventi diritto nelle carriere esecutiva, ausiliaria ed operaia o nel contingente numerico in mancanza dell'organico, nelle aliquote percentuali stabilite e nel termine di 120 giorni dal verificarsi delle vacanze, l'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio, chiesti i chiarimenti agli enti suddetti sui motivi della mancata denuncia o assunzione e trascorsi i 30 giorni dalla richiesta, senza che abbia ricevuto niscontro o se le delucidazioni fornite non siano valide a giustificare l'inadempienza, denuncia tale comportamento all'autorità giudiziania per il perseguimento di eventuali responsabilità penali. La stessa procedura è adottata dalla sottocommissione centrale, nei casi di cui al precedente comma, nei riguardi delle amministrazioni statali, aziende ed enti pubblici a carattere nazionale e interprovinciale.

TITOLO IV

SANZIONI

Art. 33.

(Sanzioni penali)

I soggetti obbligati che non provvedano ad effettuare le denunce nei termini prescritti dall'articolo 28 sono puniti con una ammenda da lire 50.000 a lire 5 milioni, a seconda della gravità dei fatti.

Chiunque, non avendo diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione, ai sensi della presente legge, è punito con l'arresto sino a 6 mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni del codice penale.

I privati datori di lavoro obbligati, a norma dei precedenti articoli della presente legge, ad assumere gli invalidi e gli altri aventi diritto, che non provvedano a farne richiesta al competente ufficio provinciale del lavoro ovvero, fatta la richiesta, non provvedano all'occupazione dei lavoratori avviati, sono puniti con un'ammenda da lire 5.000 a lire 10.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unità protetta per la quale è stata avanzata richiesta, ovvero, se richiesta, non assunta a seguito di avviamento.

Alla stessa pena soggiace il datore di lavoro che non comunichi, ai fini della sostituzione, l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

Il privato datore di lavoro, che non assuma ovvero ritardi l'assunzione dei lavoratori di cui al titolo I della presente legge, è tenuto a corrispondere dal giorno successivo a quello dell'avvenuto avviamento, autorizzato dal competente ufficio provinciale del lavoro, al lavoratore non assunto, ovvero assunto in ritardo, la retribuzione spettantegli in base alle tariffe previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

Art. 34.

(Responsabilità degli enti pubblici)

Le amministrazioni di cui all'articolo 1 sono responsabili del danno che arrecano ai lavoratori indicati nel titolo I della presente legge, qualora si rifiutino di assumerli o non li assumano entro 120 giorni dal verificarsi delle condizioni che hanno determinato la vacanza dei posti tutelati, a meno che il rifiuto sia conseguenza del giudizio negativo espresso dalla competente unità sanitaria locale prevista dal secondo comma dell'articolo 30.

Art. 35.

(Definizione in via amministrativa delle ammende)

Nelle contravvenzioni previste dall'articolo 33, il contravventore, entro 20 giorni dalla data della notifica, può presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro competente, che determinerà, sentito il
parere della commissione provinciale di cui
all'articolo 20 della presente legge, la somma da pagarsi nei limiti tra la metà del
minimo e la metà del massimo dell'ammenda stabilita prefissando il termine per effettuare il pagamento a norma dell'articolo 162 del codice penale.

Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma dell'articolo 33, l'ammontare delle somme non può essere inferiore al doppio delle pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, ed in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito nell'articolo medesimo.

Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro 15 giorni dalla data di comunicazione della decisione dell'Ispettorato del lavoro, e, in mancanza, il verbale di contravvenzione è trasmesso alle autorità giudiziarie non oltre 60 giorni dalla scadenza di tale termine.

Art. 36.

(Devoluzione delle ammende)

Le ammende previste dalla presente legge saranno destinate alle Regioni per la incentivazione dell'attività rieducativa dei lavoratori invalidi.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 37.

(Riesame delle aliquote)

Le aliquote percentuali fissate negli articoli 9, 11, 12 e 13 per la ripartizione dei posti riservati tra gli appartenenti alle categorie tutelate dalla presente legge, potranno venire riesaminate ogni triennio, a partire da quello successivo all'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle modificazioni quantitative intervenute nelle categorie tutelate.

La eventuale modificazione delle aliquote verrà disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della sottocommissione centrale di cui all'articolo 25 della presente legge.

Art. 38.

(Indennità di prima sistemazione)

Ai soggetti beneficiari della presente legge, che vengono assunti al lavoro in provincia diversa da quella di residenza, verrà corrisposta, a carico dello Stato, una indennità di prima sistemazione, oltre le spese di viaggio con mezzi pubblici, appena gli interessati avranno prodotto la certificazione dell'avvenuto cambio di residenza all'uf-

ficio provinciale del lavoro territorialmente competente.

L'ammontare di detta indennità verrà determinato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità alla disciplina del Fondo sociale europeo di cui ai regolamenti del Consiglio dei ministri delle Comunità europee dell'8 novembre 1971, nn. 2396, 2397 e 2398 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 39.

(Vigilanza)

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata all'Ispettorato del lavoro nei confronti delle aziende private e degli enti pubblici o a carattere nazionale.

I poteri di vigilanza nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato sono invece esercitati dalla sottocommissione centrale.

In seno all'Ispettorato del lavoro e in seno alla sottocommissione centrale viene istituito un servizio ispettivo costituito da non meno di tre funzionari dell'Ispettorato del lavoro o della sottocommissione, nonchè da tre rappresentanti per ogni categoria degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, designati dalle rispettive associazioni di cui all'articolo 20.

Il collegio di vigilanza per le aziende private e per gli enti pubblici locali o a carattere nazionale è nominato con decreto del prefetto di ciascuna provincia.

Il collegio di vigilanza presso le amministrazioni centrali dello Stato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Salvo immediati controlli in caso di infrazioni, le aziende private e gli enti pubblici locali a carattere nazionale, nonchè le amministrazioni centrali dello Stato devono essere controllati almeno una volta ogni anno.

Art. 40.

(Copertura finanziaria)

Alla spesa occorrente per il funzionamento delle commissioni di cui alla presente

legge nonchè per le spese generali e di esercizio delle funzioni attive, di legale rappresentanza, si provvede con apposito stanziamento sul capitolo 1250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di ciascun esercizio finanziario.

Art. 41.

(Norma transitoria)

Gli invalidi e gli altri aventi diritto, già obbligatoriamente assunti dai pubblici e privati datori di lavoro, sono trattenuti in servizio anche se superino il numero di unità da occupare in base alle quote di obbligo stabilite dalla presente legge.

Saranno parimenti trattenuti in servizio e conteggiati regolarmente nelle quote d'obbligo gli invalidi civili gà assunti obbligatoriamente, con una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo.

Il numero di unità in più di una categoria non può essere conteggiato a copertura di posti vacanti in una categoria diversa.

Le domande di parziale esonero non definite all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono trasmesse, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla commissione provinciale nel cui territorio le aziende interessate hanno la sede legale per i provvedimenti di competenza.

Art. 42.

(Congedi per cura)

Ai lavoratori invalidi occupati, di cui all'articolo 1 della presente legge, competono 20 giorni di congedo straordinario per cure retribuiti, non compatibili con altro congedo.

Per i dipendenti delle aziende private la retribuzione è posta a carico degli enti che gestiscono la rendita o il trattamento di pensione.

Art. 43.

(Collocamento a riposo)

Agli invalidi in servizio o assunti obbligatoriamente in forza di legge presso azien-

de ed enti pubblici e presso le aziende private, è concesso il collocamento a riposo con il riconoscimento, ai fini del compimento dell'anzianità e del diritto a pensione ed ad ogni altro effetto, di un aumento di servizio di cinque anni.

A tutti gli invalidi di cui al comma precedente, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio alle dipendenze di amministrazioni pubbliche o aziende private e che non possano ottenere il minimo della pensione a causa dell'età, è riconosciuto un adeguato aumento figurativo del servizio al solo fine del completamento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione.

L'aumento figurativo del servizio di cui al comma precedente può essere riconosciuto, a domanda da presentarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, agli invalidi assunti in base alle leggi di avviamento obbligatorio al lavoro, già cessati dal servizio e che non abbiano conseguito, a nessun titolo, il minimo di pensione.

Le quote di contribuzione relative a tale servizio figurativo sono a carico dell'amministrazione pubblica da cui l'invalido dipende e dell'INPS per i dipendenti da datori di lavoro privati.

Art. 44.

(Lavoro protetto)

Gli invalidi le cui condizioni, a parere delle competenti autorità sanitarie ed in base alle risultanze della scheda attitudinale, non permettono l'inserimento nel lavoro normale, in attuazione di quanto previsto dalla Carta sociale europea approvata dal Consiglio d'Europa il 18 ottobre 1961 e ratificata dallo Stato italiano con legge 3 luglio 1965, n. 929, sono avviati a sistemi di lavoro o laboratori protetti.

Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, diretti ad assicurare la possibilità di lavoro con l'istituzione di laboratori protetti ai cittadini invalidi di cui al precedente comma, in essi compresi gli

affetti da minorazioni di carattere psichico, epilettici e coloro che non possono fruire delle disposizioni di cui alla presente legge in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono riuscire di danno ed all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Nell'emanazione di detti decreti il Governo dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- a) i laboratori protetti potranno essere istituiti o gestiti, oltre che dallo Stato, dalle Regioni, dai comuni, da enti pubblici o privati e da cooperative di invalidi;
- b) a detti laboratori dovranno essere applicate le norme previdenziali, mutualistiche e infortunistiche del lavoro comune;
- c) dovrà essere garantita la continuità dell'attività lavorativa di detti laboratori consentendo che nelle gare degli enti pubblici e nella trattativa privata essi vengano invitati e godano, a parità delle altre condizioni, del diritto di priorità;
- d) dovrà essere garantito ai lavoratori dei sistemi di lavoro protetto una retribuzione almeno uguale a quella minima dei lavoratori dell'industria;
- e) dovranno essere previste particolari agevolazioni di carattere fiscale;
- f) si dovrà provvedere a realizzare, per i laboratori protetti con oltre 30 lavoratori, sezioni per la terapia occupazionale e servizi di trasporto.

Art. 45.

(Salvaguardia dei diritti acquisiti)

In tutti i casi in cui le disposizioni contenute nella presente legge richiedono, ai fini del riconoscimento del diritto al collocamento da essa previsti, condizioni non prescritte dalla precedente legislazione, resta comunque salvo il diritto al collocamento a termini della legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 46.

(Profughi)

Per l'assunzione di profughi, restano ferme, fino alla entrata in vigore della normativa organica in materia, le disposizioni di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, nonchè tutte le disposizioni di carattere transitorio già emanate in favore della categoria.

Art. 47.

(Regolamento)

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, potranno essere emanate, in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, disposizioni regolamentari.

Art. 48.

(Abrogazione di norme - Entrata in vigore)

La legge 2 aprile 1968, n. 482, è abrogata, e altresì sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

La presente legge entra in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Hanno immediata applicazione le norme riguardanti la costituzione delle varie commissioni e della sottocommissione centrale.

TABELLA

MISURA MASSIMA DEGLI ESONERI PER SINGOLI SETTORI

Ramo e classe di attività economica	Percentuale sospensiva		
Agricoltura	. 30%		
Industrie estrative e miniere:			
estrazione di marmo, di pietre e di altri materiali de costruzione	. 55%		
Industrie manifatturiere:			
industrie alimentari e affini	. 40% . 35% . 30% . 30% . 30% . 45% ie 40% . 40%		
Industrie delle costruzioni e dell'installazione di impiant			
industrie delle costruzioni industrie dell'installazione di impianti da parte di azieno specializzate, non costruttrici	. 45% de . 45%		
Produzione e distribuzione di energia elettrica e di gas distribuzione di acqua:	-		
produzione e distribuzione di gas	. 30%		

(Segue: TABELLA)

Ramo e classe di attività economica											Percentuale sospensiva		
Commercio:													
commerc	cio al minut	o d	i pro	ohot	ti t	essi	li e	di :	artic	oli	di		
	ario, abbig		-									35%	
	cio al minuto											35%	
	e pubblici		-									20%	
Trasporti e	comunicazio	ni:											
trasporti	terrestri										-	45%	
-	marittimi		•	•	•				•		•	30%	
	aerei .						•					40%	
comunic	azioni .	•			•		٠	•	•	•		35%	
Credito, assi	curazione e	ges	tioni	i fin	anz	iari	e:						
credito												25%	
assicuraz	zione											25%	
gestioni	finanziarie	(esa	ittor	iali)	•		•	٠	•	•	•	25%	
Servizi e att	ività sociali	var	ie:						1 -				
servizi n	er l'igiene d	a la	nuli	zia								40%	
_	ello spettac		-			•	•	•	•		•	40%	
servizi s		J10						•	•	•	•	40%	
	privati per	l'is									r o-	10.0	
	onale .											40%	
	li vigilanza	<u>.</u>	•	-	-	-	•	•	•	-	-	60%	